

COMUNE DI BOTTICINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Rep. n°

Oggetto CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE
AMMINISTRATIVA DI UNA PARTE DI BACINO MARMIFERO DI
PROPRIETA' COMUNALE ALLA

L'anno Duemiladue, addìdel mese di Aprile alle ore nella
Residenza Municipale.

Davanti a me, Tuffanelli Eliana, Segretario del Comune di Botticino, sono
comparsi i Signori:

1) Quecchia G. Battista, nato a Botticino il 07.05.1949 residente per la carica in
Botticino Piazza A. Moro n. 1 Rappresentante del Comune di Botticino, in
qualità di Responsabile dell'Area Territorio, n. codice fiscale 00600950174, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta ed in forza del Decreto Sindacale di
Nomina prot. n. 3062 del 01.03.2002;

2) nato a il domiciliato a
..... in Via n....., legale rappresentante della Società
..... n. codice fiscale,
con sede in Via n., d'ora in poi
denominata Concessionaria;

Comparenti della cui identità personale io Segretario del Comune di Botticino sono
personalmente certo e che, di comune accordo e col mio consenso, rinunciano
all'assistenza dei testimoni;

PREMESSO

A) Che il Comune di Botticino è proprietario di un bacino marmifero identificato

al mappale n. 199 Fg.10 del Catasto Terreni Revisionato – Censuario di Botticino;

- B) Che la Società..... ha chiesto di proseguire l'attività di escavazione del bacino di proprietà del Comune di Botticino mediante concessione amministrativa;
- C) Che il Comune di Botticino, con delibera C.C. n.62 in data 20.12.2001, esecutiva a termini di legge, ha provveduto a ripartire una parte del bacino marmifero di sua proprietà in n.6 aree di cava corrispondenti alle ditte assegnatarie, come risultano descritte ed individuate nella planimetria e descritte nella relazione che, allegata al presente capitolato sub 1 e 2, né costituiscono parte integrante;
- D) Che il Comune di Botticino, con delibera di C.C. n. 62 in data 20.12.2001 esecutiva a termini di Legge, ha manifestato l'indirizzo di assegnare dette aree di cava corrispondenti a 3 unità di cava in regime di concessione amministrativa alle medesime ditte che già vi operano;

SI CONVIENE

1) OGGETTO

Il Comune di Botticino , concede in concessione amministrativa alla Società, che accetta, la porzione del bacino marmifero identificata nella planimetria allegata sub 1, della superficie di circa Ha. 6.03.20. Oggetto della concessione è il sottosuolo escavabile, mentre resta nella disponibilità del Comune il soprasuolo, costituito dalla vegetazione, fino alla rimozione del medesimo in quanto necessaria per realizzare i lavori di escavazione ed estrazione di cava.

Gli impianti ed i manufatti posti in opera dalla Concessionaria di seguito elencati

e contraddistinti nella planimetria allegata, attualmente collocati all'esterno delle unità di cava assegnate, potranno essere lasciati in loco per il proseguimento dell'attività della Società medesima.

Questa si impegna alla rimozione dei suddetti impianti e manufatti, qualora gli stessi dovessero arrecare disturbo alle attività di altre Società concessionarie o per altre necessità, a giudizio insindacabile del Comune, a seguito di richiesta scritta dello stesso, entro e non oltre il termine di giorni 180 dalla richiesta.

Elenco dei manufatti ed impianti:

1. Basamento per sezionatrice
2. baracca deposito
3. cabina elettrica
4. sala compressori
5. cisterna acqua
6. mensa
7. officina
8. derrick

La mancata ottemperanza alla richiesta di rimozione entro il termine fissato, costituirà inadempimento del presente.

2) GESTIONE E GODIMENTO

Obbligo della Concessionaria è di curare la gestione e lo sfruttamento della cava in conformità alla sua destinazione economica e nell'interesse della produzione. La Concessionaria dovrà regolarmente impegnare, per l'escavazione e lo sfruttamento della zona assegnata, una forza lavorativa adeguata alle dimensioni delle unità di cava concesse, così come previsto nella relazione allegata al Piano di Coordinamento. La Concessionaria è tenuta alla scrupolosa applicazione integrale

del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria nonché alla applicazione delle norme in materia antinfortunistica e di prevenzione di malattie professionali. Nel caso venisse accertata la violazione delle norme suddette, il Comune, previa diffida, potrà revocare in via amministrativa la concessione.

La Concessionaria dovrà estrarre una quantità minima di materiale per unità di cava, esclusi gli scarti, fissata in t.le 8000 annue, fatte salve cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Società, che dovranno essere documentate e valutate di volta in volta dal Comune. La Concessionaria non potrà comunque superare una produzione massima di materiale fissata in tonnellate 16.000 annue, esclusi gli scarti per ogni unità di cava assegnata. Tali quantità potranno subire variazioni in più o in meno del 10%.

Il mancato rispetto degli impegni di cui sopra, potrà costituire, previa diffida scritta, grave inadempimento e causa di revoca della concessione.

Qualora la Concessionaria avesse necessità di sconfinare per esigenze di pulizia, di preparazione o di manutenzione delle unità di cava concesse, o per l'eventuale sfruttamento di aree di limitate proporzioni annesse alle unità stesse per un più razionale utilizzo della porzione di bacino concessa, dovrà presentare apposita preventiva richiesta al Comune, il quale dovrà dare risposta entro sessanta giorni, il silenzio verrà considerato assenso.

3) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE.

Sono espressamente vietate, in qualsiasi forma attuate, la cessione e la subconcessione della concessione e dell'esercizio della cava.

Sono, invece, consentiti appalti a ditte specializzate per lavori di sgombero dei materiali di risulta, trasporti e sondaggi.

4) DURATA

La durata della concessione di cui al presente atto viene fissata in anni 13 e mesi 3, con inizio dal 01.10.2001 e termine al 31.12.2014. Alla scadenza del suddetto termine la concessione si intenderà cessata, senza bisogno di preavviso, escludendosi ogni forma di proroga tacita.

5) CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione viene determinato in rapporto alla quantità del materiale estratto desunto da pesatura presso la pesa pubblica comunale, (esclusi gli scarti di cui al successivo art. 9). Tutto il materiale estratto, pertanto, prima di essere trasportato dalla cava al cantiere, dovrà essere pesato alla pesa pubblica comunale.

Per le operazioni di pesatura, diretta da un incaricato dell'Amministrazione Comunale, la Concessionaria si impegna a corrispondere al Comune un importo forfettizzato annuo di €. 1.343,00 per unità di cava (Milletrecentoquarantatrè) e quindi complessivamente € 4.029,00 (quattromilaventinove) da corrispondersi anticipatamente entro il 31 Gennaio di ogni anno, a titolo di concorso spese.

Il canone di concessione è stato stabilito dal Comune ed accettato dalla Concessionaria come segue:

- per l'anno 2001: dal 01.10.2001 al 31.12.2001 €/tonn. 11,88;
- per l'anno 2002: canone €/tonn. 12,91;
- per l'anno 2003: canone €/tonn. 12,91 + aumento del canone pari all'aumento dell'indice ISTAT + 2%;
- per l'anno 2004 ed anni successivi: canone anno precedente + aumento del canone pari all'aumento dell'indice ISTAT + Quota stabilita annualmente dall'Osservatorio di cui al seguente capoverso;

Si stabilisce che dal 01.01.2004 l'aumento del valore del canone dell'anno precedente, fatto salvo l'aumento determinato dall'aumento dell'indice ISTAT, verrà determinato in base alle valutazioni di un apposito osservatorio, che avrà il compito di individuare il trend di variazione dei prezzi del prodotto marmo Botticino Classico. Tale Osservatorio sarà costituito da un minimo di 3 membri ed un massimo di 5 membri in maniera paritetica tra le parti e coordinato da un soggetto individuato di comune accordo.

A garanzia del pagamento del suddetto canone viene prodotta al Comune, il quale né accusa ricevuta con la sottoscrizione del presente Capitolato, polizza fidejussoria per l'importo di €. 51.646,00 (Cinquantunmilaseicentoquarantasei) per ogni unità di cava e quindi complessivamente €.154.938,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentotto) e ciò a mezzo di

.....
La somma globale garantita verrà aggiornata biennialmente secondo la variazione degli indici ISTAT del cosiddetto costovita, prendendo a base l'indice del mese di sottoscrizione del presente atto, confrontato con l'indice dell'identico mese di ciascun anno di adeguamento della garanzia.

Indipendentemente dall'entità di produzione, la Concessionaria dovrà versare, entro il 10/04 ed il 10/10 di ogni anno, una somma a titolo di acconto sull'ammontare del canone annuo pari al 50% del canone relativo alla escavazione effettuata dalla ditta nell'anno precedente rispettivamente dal 01/01 al 31/03 e dal 01.04 al 30/09.

Entro il 31 luglio di ogni anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Concessionaria dovrà provvedere al saldo del canone effettivamente risultante per i periodi dal 01.01 al 30.06 e dal 01.07 al 31.12.

6) SISTEMI E METODI DI ESCAVAZIONE

La coltivazione dovrà essere condotta secondo i dettami della buona tecnica sia per quanto riguarda l'ubicazione e lo spaziamento dei fronti di escavazione sia per quanto riguarda la estrazione, onde conseguire la tutela e lo sfruttamento razionale del giacimento, nell'intento di una continua ricerca del miglior sistema di escavazione e nella valorizzazione della professionalità dei lavoratori e secondo quanto previsto dalla relazione allegata al piano di coordinamento. La coltivazione dovrà essere inoltre esercitata con continuità. L'eventuale inattività, non dipendente da caso fortuito o forza maggiore, per un periodo superiore a sei mesi, autorizzerà il Comune, previa diffida, a provvedere alla revoca della concessione. Potrà costituire inoltre causa di revoca della concessione l'inosservanza delle suddette prescrizioni o l'uso di metodi di lavoro tali da compromettere il valore commerciale del bacino.

7) RILIEVI DI CAVA E PROGRAMMI DI COLTIVAZIONE

Entro il 31 Marzo di ogni anno la Società dovrà consegnare al Comune in duplice copia i piani di coltivazione, che dovranno essere approvati dal responsabile del procedimento, compilati e debitamente aggiornati con rilievi topografici e geominerari dei lavori, fatti a mezzo di proiezioni orizzontali quotate e proiezioni e sezioni verticali. Dovrà inoltre presentare i programmi dei lavori e delle coltivazioni da eseguire nell'anno, con l'indicazione di tutti gli elementi utili alla loro valutazione, tanto dal punto di vista della produzione prevista, che dal punto di vista della tutela del bacino e della resa di ogni singola bancata coltivata.

Qualsiasi eventuale modifica ai Piani di Coltivazione suddetti dovrà essere formalmente approvata dal Comune.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere consegnata al Comune la relazione a

consuntivo relativa all'attività svolta nell'anno precedente, indicante gli elementi come sopra descritti.

In caso di mancata o irregolare presentazione verrà trasmessa formale diffida a consegnare gli atti entro un determinato termine in ogni caso non oltre il 30.04.

Decorso inutilmente il suddetto termine, il comportamento della Concessionaria verrà considerato inadempiente e potrà causare la revoca della concessione.

8) CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune dovrà controllare, a mezzo di propri tecnici, interni o incaricati, l'andamento dei lavori ed i metodi di escavazione usati e al fine di accertare il puntuale adempimento degli obblighi a carico della Società. Tale personale potrà accedere in qualsiasi momento ai siti estrattivi.

9) DISCARICHE E SCARTI DI CAVA

E' a carico della Concessionaria l'onere della pulizia della cava dai detriti e materiali di risulta. E' vietato il deposito di materiale di discarica all'interno della cava, tranne che per le normali esigenze produttive. L'ulteriore materiale di risulta dovrà essere depositato a cura della Concessionaria nelle aree appositamente previste dal Piano di comparto.

Il canone relativo alla commercializzazione degli scarti viene stabilito ed accettato come segue:

anno 2001 dal 01.10.2001 al 31.12.2001 €/tonn. 0,52 (sull'eguale quantitativo pesato in blocchi);

anno 2002 €/tonn. 0,67

anno 2003 €/tonn. 0,93 + ISTAT

anno 2004 ed anni successivi €/tonn. canone anno precedente + ISTAT+ quota Osservatorio .

Si precisa che dal 01.01.2004 le eventuali percentuali di aumento del canone

verranno stabilite dall'osservatorio di cui al precedente art. 5.

Tutto il materiale costituente scarti recuperabili anche da discarica, prima di essere allontanato dal bacino, dovrà essere pesato alla pesa pubblica comunale.

10) CONSEGNA DELLA CAVA E CONFINI

All'atto della consegna della cava, da effettuarsi alla presenza dei tecnici rispettivamente incaricati da entrambe le parti, verrà redatto verbale di consegna previa individuazione dei confini delle unità assegnate in concessione, in conformità alla planimetria qui allegata. La linea di confine resterà quindi contrassegnata da paletti in ferro infissi ed ancorati. Ogni opera di manutenzione e conservazione in loco dei medesimi è a carico della Società.. Nel caso in cui la Società non ottemperasse a quanto sopra, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, il Comune provvederà direttamente alle opere necessarie al ricollocamento ed alla manutenzione dei termini, con oneri a carico della Società stessa.

11) ADDIZIONI E MIGLIORIE

Tutte le opere infisse ed accessorie (muri di sostegno, cabine elettriche, manufatti, ecc.) che la Società avrà eseguito nel periodo di concessione, escluse le apparecchiature ed i mezzi di escavazione, rimarranno, alla fine del rapporto concessorio, di esclusiva proprietà del Comune, senza alcun diritto di indennizzo a favore della Società se ritenute utili.

12) STRADE DI ACCESSO

Le strade all'interno delle unità di cava assegnate dovranno essere realizzate e mantenute a cura e spese della Concessionaria. La manutenzione delle strade di accesso alle varie unità di cava, non di competenza di una sola Società, saranno a carico dei concessionari delle varie unità servite dalla strada alle porzioni di bacino

assegnate. La relativa spesa verrà sostenuta in misura proporzionale dalle Società interessate in misura proporzionale alle porzioni di bacino a ciascuna assegnate.

13) RESPONSABILITA' PER DANNI

La Concessionaria è direttamente responsabile dei danni causati a persone o cose per fatti a lei imputabili in relazione alla coltivazione della cava.

14) CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario e concernente l'esecuzione del presente capitolato d'oneri, sarà ritualmente decisa da un Collegio di tre Arbitri, nominati uno per ciascuna Parte ed il terzo nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Brescia, a richiesta della Parte più diligente.

Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti e sono obbligatorie per le Parti anche se uno degli Arbitri si rifiutasse di firmare il relativo verbale. Alla nomina degli Arbitri si procederà a norma degli artt. 810 e seguenti C.P.C. Il giudizio degli stessi sarà regolato dalle norme di detto codice vigente al momento del suo svolgimento.

15) NORME APPLICABILI

Per quanto qui non espressamente previsto, si farà riferimento alle norme di Polizia delle miniere e cave di cui al D.P.R. n. 128/59 ed alle altre disposizioni in materia, in quanto applicabili.

16) SPESE

Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente capitolato d'oneri sono per intero a carico della Concessionaria.

Si allegano:

1. Planimetria

2. Relazione

PER IL COMUNE DI BOTTICINO

PER LA DITTA CONCESSIONARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE